



CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO VALUTAZIONI – GESTIONE AUTOMEZZI -
MAGAZZINI AUTORIMESSE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI N. 10 MOTOCICLI
PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

PROCEDURA APERTA

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende procedere alla fornitura di n. 10 motocicli per il proprio Corpo di Polizia Municipale mediante gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice unico appalti), secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, e con le modalità previste dal presente Capitolato speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012, n. mecc. 2011 08018/003, in quanto compatibili.

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto (C.I.G. 65083360C6) (C.U.P. C19D15001690004) ha per oggetto:

- la fornitura di n. 10 motocicli di tipologia "gran turismo" con allestimento specifico per il Corpo di Polizia Municipale della Città, come dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (all. 1);
- il servizio di manutenzione ordinaria (tagliandi) dei motocicli per un periodo di 5 anni ed un percorrenza massima 50.000 km, da effettuarsi con la cadenza prevista dalla casa costruttrice secondo le modalità descritte nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (all. 1).

La gara oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice unico appalti), approvato con D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i., nonché dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – D.P.R. n. 207/2010.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura dei motocicli; le ulteriori prestazioni richieste – servizio di manutenzione ordinaria (tagliandi) dei motocicli – sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163 /2006.

I beni ed i servizi accessori che formano oggetto dell'appalto sono descritti e dettagliati, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio (all. 1).

ART. 2

VALORE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo a base di gara dell'appalto, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta ad Euro 163.934,43, oltre Euro 36.065,57 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 200.000,00.

Il suddetto importo include la fornitura dei motocicli, comprensiva degli accessori e delle dotazioni opzionali richieste, il loro allestimento, le spese di immatricolazione "ad uso esclusivo Polizia" e relative tasse, le spese di "messa in strada", comprensive del trasporto presso la sede indicata dalla Stazione appaltante in fase d'ordine della fornitura, ed il servizio di manutenzione ordinaria (tagliandi) di cui al Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (all. 1).

Nel prezzo della fornitura si considerano, inoltre, interamene compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario della fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori affidamenti secondo le modalità di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

3.1 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le imprese partecipanti, qualora non ancora inserite nell'Albo fornitori online della Città di Torino, sono invitate a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori – Via Nino Bixio, 44 - 10138 Torino – tel. +39.011.01126807-823-738-802 – fax +39.011.01126839 – e-mail: albofornitori@comune.torino.it.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, **a pena di esclusione**, tale condizione ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'imprese, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lett. b) dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile), del D.Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo.

In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 del Codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni / forniture in misura maggioritaria.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

3.2 Modalità di partecipazione alla gara – Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel Bando e nel Disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1, al cui interno dovranno essere inserite le seguenti buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- 1) **Istanza di ammissione** alla gara, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), redatta in lingua italiana, indirizzata al **"Sindaco della Città di Torino"**, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.

445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione della natura giuridica, ragione sociale / denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
- b) codice fiscale / partita I.V.A.;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- e) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali, né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. I), della L. n. 190/2012);
- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n. 68/1999;
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Capitolato;
- h) **(in alternativa) a)** di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con nessun partecipante alla presente

procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- i) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato e relativi allegati;
- j) di essere in possesso, ovvero di stipulare entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, polizza di assicurazione a favore della ditta per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del contratto;
- k) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del C.C.N.L. applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
- l) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara;

- m) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente Capitolato e nei relativi allegati;
- n) di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
- o) di impegnarsi al rispetto del **Codice etico** della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012, n. mecc. 2011 08018/003) e del **Codice di comportamento** della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013, n. mecc. 201307699/004;
- p) di disporre di officine proprie o convenzionate o l'impegno a dotarsene entro il termine perentorio di 15 giorni naturali, continui e consecutivi dalla comunicazione scritta, da parte della Città di Torino, dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, ubicate in Torino o comuni confinanti (Venaria Reale, San Mauro Torinese, Grugliasco, Borgaro, Collegno, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Moncalieri, Beinasco, Nichelino, Settimo Torinese, Baldissero Torinese, Rivoli, Orbassano) dove potranno essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria (tagliandi) come indicato all'art. 2 del Disciplinare Tecnico.
- q) **solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale:**
- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la **dichiarazione di altro operatore** in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante "a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa

fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006”.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere inoltre indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- i numeri di posizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente per le funzioni di collocamento, indirizzo, numero telefonico e numero di fax, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

- 2) **Ricevuta comprovante il versamento in favore dell'A.N.A.C.** (ex A.V.C.P., istruzioni contenute sul *portale AVCP*) di Euro 20,00;
- 3) **Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale** costituito con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, come specificato al successivo art. 6 del presente Capitolato.
- 4) **Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008**, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente Capitolato (all. 2).
- 5) **Documento “PASSOE”**, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul *portale AVCP* (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute.

6) **Depliant e documentazione tecnica** dei motocicli oggetto dell'offerta.

BUSTA 2 "OFFERTA ECONOMICA", debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica, **senza altri documenti**.

Per la presentazione dell'offerta gli operatori economici potranno utilizzare il fac-simile allegato al presente Capitolato (all. 3).

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara e dovrà contenere, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, e dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

La Stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto

di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si avverte che sono da considerarsi tali le dichiarazioni e gli elementi di cui al p.to 1 "Istanza di ammissione", p.to 2) "Versamento A.N.A.C.", p.to 3) "Cauzione provvisoria", p.to 4) "Dichiarazione di ottemperanza", p.to 5) "Ricevuta PASSOE" e p.to 6) "Depliant e documentazione tecnica", ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti alla gara la presentazione, in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni e/o del contributo A.N.A.C. e/o della cauzione provvisoria, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 e dall'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, procede ai controlli sul possesso dei requisiti richiesti nel Bando di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART . 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto non sono previste interferenze tra il personale appaltante e quello degli appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e non verrà redatto il D.U.V.R.I.

L'importo a base di gara è quindi da intendersi interamente soggetto a ribasso, come definito nel successivo art. 5 del presente Capitolato.

ART . 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti del concorrente che avrà offerto lo sconto percentuale più conveniente per l'Amministrazione, espresso in percentuale unica ed uniforme, sull'importo posto a base di gara.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto, secondo il combinato disposto dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante procederà alla verifica dei suddetti requisiti mediante il sistema AVCPASS e, se necessario, inviterà l'aggiudicatario provvisorio e il concorrente che segue in graduatoria, a produrre al suddetto sistema AVCPASS la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, di cui al precedente art. 3.2 del presente Capitolato, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per adempiere.

Ove l'aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non ottemperino a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, alla eventuale dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione provvisoriamente dichiarata e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

L'aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 135/2012.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, e la fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella

graduatoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

ART. 6

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento di una garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara – I.V.A. esclusa – per il lotto cui si concorre, **pari a Euro 3.278,69**, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 127 del D.P.R. n. 207/2010, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata da:

- a) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per una durata di 90 giorni, su richiesta della Civica amministrazione, nel caso in cui, nel corso della procedura, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- b) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- c) l'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006,

che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'istanza di partecipazione alla gara, di cui al art. 3.2 del presente Capitolato, dovrà essere corredata di dal relativo certificato, o copia, ovvero contenere un'apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante di "essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi della qualità e di poter, pertanto, usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

Nel caso di partecipazione alla gara di associazione temporanea di imprese o consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato, o effettuare la predetta dichiarazione, per usufruire della riduzione; inoltre, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

La cauzione provvisoria dovrà espressamente garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura dell'1 per mille dell'importo posto a base di gara – I.V.A. esclusa – per il lotto cui si concorre, pari a Euro 163,93.

Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A., con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 349/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi

direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse, così come previsto al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione della fornitura appaltata da parte della stazione appaltante.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

ART. 8

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In conformità alla deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2003, n. mecc. 2003 00530/003, richiamata dal Piano comunale anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11/02/2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1) Iscrizione Albo fornitori

L'impresa aggiudicataria, qualora non ancora inserita nell'Albo fornitori online della Città di Torino, dovrà provvedere a presentare istanza di iscrizione.

Le istruzioni sono pubblicate sul sito *www.comune.torino.it/fornitori*.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori – Via Nino Bixio, 44 - 10138 Torino – tel. +39.011.01126807-823-738-802 – fax +39.011.01126839 – e-mail: *albofornitori@comune.torino.it*.

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati.

Inoltre, l'appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si risolve ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Comunicazione nominativo rappresentate

La ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa.

Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile, anche mediante telefono cellulare fornito dalla ditta aggiudicataria.

Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel Disciplinare tecnico (all. 1) o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

L'aggiudicatario dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione i documenti necessari al perfezionamento del contratto ed all'inizio dei lavori. Qualora l'aggiudicatario non provvedesse entro il tempo stabilito dalla lettera di sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione della fornitura al secondo classificato.

5) Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento (in seguito R.U.P.) e dal Rappresentante della ditta, e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

6) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 10

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

10.1 Ordinazione, termini, verifica tecnica e modalità di consegna

A far data dalla sottoscrizione del contratto decorreranno i **tempi di consegna dei motocicli, pari a 150 giorni naturali continui consecutivi**.

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario, a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

I tempi di consegna potranno essere prorogati di 30 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra l'ordine di fornitura e il termine per l'esecuzione della fornitura, come sopra definito, includa il mese di agosto.

La Città verificherà preliminarmente la conformità delle caratteristiche tecniche, degli accessori, delle dotazioni opzionali e degli allestimenti implementati sui motocicli in consegna a quanto prescritto dal presente Capitolato e dal Disciplinare tecnico ad esso allegato (all. 1).

Tale verifica verrà effettuata sui mezzi pronti per la consegna, o su un campione di essi, presso il luogo indicato dalla Stazione appaltante, in data da concordarsi con la ditta aggiudicataria della fornitura.

Le eventuali difformità riscontrate e segnalate in sede di verifica dovranno essere risolte prima della consegna.

In caso di difformità gravi da quanto richiesto dal presente Capitolato, la Città potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione versata a titolo di risarcimento danni.

In tal caso la Città si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla ditta che segue nell'ordine in graduatoria.

A seguito della verifica tecnica, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna dei motocicli, immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto, presso la sede indicata dall'Amministrazione, entro i termini di consegna stabiliti nel presente Capitolato.

10.2 Collaudo

A consegna avvenuta la Città provvederà al controllo ed al collaudo della fornitura, per accertare che essa sia conforme alle caratteristiche richieste.

Per le operazioni di controllo la Città si avvarrà di tecnici propri, di Enti pubblici o Istituti legalmente riconosciuti, o di professionisti esterni.

In caso di mancata rispondenza dei motocicli alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti, le spese sostenute dalla Città per le sopracitate operazioni di controllo saranno a carico dell'aggiudicatario, fermo restando ogni altro addebito.

Qualora sorgessero contestazioni su caratteristiche e requisiti dei motocicli, degli allestimenti e degli accessori forniti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate presso le strutture individuate dalla Città.

Il collaudo sarà considerato positivo nel caso in cui:

- i motocicli consegnati siano conformi in ogni loro componente, impianto, accessorio ed allestimento, a quanto richiesto nel presente Capitolato e nell'allegato Disciplinare tecnico (all. 1), non presentino malfunzionamenti e siano pronti per essere messi in servizio (condizioni ottimali di pulizia, ...);
- le eventuali non conformità riscontrate in sede di verifica tecnica preliminare siano state risolte;
- i motocicli siano stati regolarmente immatricolati "ad uso esclusivo Polizia", a cura e spese della ditta fornitrice, nelle modalità richieste dal presente Capitolato;
- i motocicli siano muniti di tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista.

Resta inteso che l'esito positivo del collaudo non costituisce accettazione senza riserve dei veicoli da parte della Città, avendo quest'ultima il diritto di denunciare successivamente eventuali malfunzionamenti e vizi palesi ed occulti, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.

Il periodo di assistenza tecnica, di cui all'art. 2 del Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (all. 1), decorrerà dalla data di consegna ed accettazione – collaudo con esito positivo – di ogni motociclo.

La verifica tecnica eseguita preliminarmente sui mezzi prima della loro consegna, indipendentemente dal suo esito, non potrà in alcun caso ritenersi sostitutiva del collaudo finale di accettazione.

I motocicli eventualmente rifiutati in sede di controllo, perché non conformi, difettosi o danneggiati nel trasporto, dovranno essere ritirati e riparati / sostituiti con altri aventi i requisiti richiesti entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Città.

In tale circostanza la ditta aggiudicataria del lotto non potrà pretendere alcun risarcimento danni o compenso di sorta, ai quali essa dichiara fin dal principio di rinunciare.

Qualora nel corso della durata della fornitura, la ditta aggiudicataria apportasse processi lavorativi e produttivi ritenuti migliorativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

ART. 11

RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, in dipendenza diretta o indiretta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. con

primaria compagnia di assicurazione e con un massimale non inferiore all'importo a base di gara per la fornitura oggetto dell'affidamento (I.V.A. esclusa).

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della ditta, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, nel caso di raggruppamenti orizzontali, dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 12

IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 13

GARANZIA SUI BENI FORNITI

I motocicli offerti, e le dotazioni e gli accessori su di essi implementati al fine di realizzare l'allestimento richiesto (art. 1 del Disciplinare tecnico allegato presente Capitolato), dovranno essere dotati delle garanzie ufficiali delle relative case costruttrici.

Nel periodo di garanzia, la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti costruttivi che dovessero essere riscontrati sui veicoli, senza alcun onere per la Civica amministrazione.

Le ditte aggiudicatarie dovranno altresì garantire per **almeno 5 anni** dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato (all. 1), che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertate.

La ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Città. In caso di inerzia nell'eseguire detti interventi, l'Amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 14

PERSONALE

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

ART. 15

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei C.C.N.L., e delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il D.U.R.C. nei confronti di uno o più soggetti

impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. tratterrà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il R.U.P. inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto di cui all'art. 123, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 16

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al funzionario individuato in calce al presente Capitolato; il medesimo svolge, ai sensi dell'art. 314, commi 1e 2, del medesimo decreto, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 300, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

La regolare esecuzione della fornitura è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica, di cui all'art. 10.2 del presente Capitolato, sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle forniture effettuate.

Il D.E.C., in caso di esito positivo delle attività di verifica / collaudo della fornitura, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (all. 4).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato.

In presenza di riscontrate non conformità, il R.U.P. provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario e ad indicare i termini entro cui questi avrà l'obbligo di provvedere alla loro eliminazione.

I motocicli rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, questi rimarranno nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere alle suddette prescrizioni, la Civica amministrazione potrà far eseguire le riparazioni occorrenti da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato (art. 17).

ART. 17

PENALITA'

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione delle penali previste in relazione all'art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:

a) ritardo nella consegna

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'art 10.1 del presente Capitolato, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei motocicli, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura (I.V.A. esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario non consegna unitamente ai motocicli quanto richiesto a corredo degli stessi.

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta anche la consegna dei motocicli che siano stati rifiutati in sede di collaudo e non riparati / sostituiti entro il termine massimo indicato dalla Città.

b) carenze qualitative

La mancata risoluzione / eliminazione delle non conformità segnalate in sede di verifica tecnica preliminare (art. 10.1), riscontrata in sede di collaudo alla consegna dei motocicli (art. 10.2), comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore della fornitura (I.V.A. esclusa) oggetto della contestazione.

c) inosservanza alle condizioni del presente Capitolato

In caso di inosservanze di lieve entità delle condizioni del presente Capitolato, per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità, calcolata sul valore della fornitura aggiudicata, pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa).

Le penali sono applicate dal R.U.P. e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (all. 4), che verrà emesso alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla L. n. 241/1990;

l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Le penalità saranno applicate dalla Stazione appaltante con semplice lettera d'ufficio, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come di seguito disciplinato.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il D.E.C., accertato che l'appaltatore risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall'appaltatore.

Il D.E.C. provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il D.E.C. ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine, non inferiore a 10 giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il D.E.C. redige apposito verbale, controfirmato dall'appaltatore e/o da due testimoni e lo trasmette al Responsabile del procedimento; quest'ultimo, qualora permanga l'inadempimento, propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di 3 penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nel caso in cui, dopo che i Committenti siano stati costretti a chiedere la sostituzione parziale o totale dei beni consegnati, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- g) nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 (ottenimento per 2 volte consecutive del D.U.R.C. negativo).

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, fatte salve le modalità di cui agli artt. 138 e 140 del medesimo decreto, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a titolo di risarcimento danni.

La Civica amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse; si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto (art. 1373 del Codice civile), per motivate esigenze di pubblico interesse, a seguito dell'attivazione di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale di riferimento, nonché di convenzioni CON.S.I.P., stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999, per servizi comparabili a quello in oggetto, con condizioni maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad una rinegoziazione del contratto, come previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b), della L. n. 135/2012, nonché negli altri casi previsti dal Codice civile.

ART. 19

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente art. 16;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al D.M. n. 55/2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica amministrazione ai sensi della L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio, che è il seguente: **A4VCVH**;
- numero C.I.G. 65083360C6;
- numero C.U.P. C19D15001690004;

- n. determinazione di impegno spesa e n. ordine;
- codice I.B.A.N. completo;
- data di esecuzione della fornitura.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'I.V.A.), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 20

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza leggi e decreti

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto non sono previste interferenze tra il personale appaltante e quello degli appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e non verrà redatto il D.U.V.R.I.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell'Amministrazione contraente, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino e dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento per la disciplina dei contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con apposita determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione prevista dalla L. n. 55/1990 e s.m.i.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali, ovvero della fisionomia giuridica della ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata al Comune di Torino, pena la sospensione dei pagamenti, per le opportune prese d'atto.

ART. 22

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

In particolare, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Come specificato al precedente art. 19 del presente Capitolato, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'I.V.A. direttamente all'Erario.

ART. 23

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per i raggruppamenti temporanei d'impresе ed i consorzi si applicheranno i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sez. II del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 24

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato

personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Beltramo

Il Dirigente



Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell'esecuzione del contratto

